



Decisione n. 1618 del 6 giugno 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta dell'11 marzo 2019, in relazione al ricorso n. 1736, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di avere acquistato, tra il 2001 e il 2011, su raccomandazione dell'intermediario convenuto, n. 2.046 azioni emesse dallo stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 33.328,57. Ella formula, a tal proposito, domanda di nullità di tali operazioni, rilevando che il relativo contratto quadro sarebbe stato concluso solamente nel 2008 e, comunque, esso sarebbe privo della sottoscrizione dall'intermediario. Inoltre, contesta l'inadeguatezza e inappropriata di tutte le operazioni d'investimento rispetto al suo profilo, anche con riguardo all'eccessiva concentrazione, sottolineando di essere stata sottoposta a profilatura solamente nel 2008 e, comunque, di non avere alcuna esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari, oltre ad avere un profilo di rischio basso, in quanto tale incompatibile con investimenti in titoli azionari.

La ricorrente contesta anche la mancata informativa ricevuta sulle caratteristiche e i rischi delle azioni acquistate, anche sotto il profilo della loro condizione di illiquidità al momento dell'acquisto. Infine, rileva la mancata esecuzione dell'ordine di vendita disposto nel settembre 2016, in merito al quale l'intermediario si sarebbe rifiutato di eseguire il suo ordine, avendo invece dato esecuzione agli ordini di altri soci ancorchè disposti in epoca successiva. Tutto ciò rilevato, la ricorrente chiede la restituzione dell'intero capitale investito, previa dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione dei singoli acquisti, e in ogni caso il risarcimento del danno occorso, che essa quantifica in € 36.828,00, oltre a rivalutazione e interessi.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via preliminare, egli eccepisce la prescrizione di ogni pretesa della ricorrente relativa agli acquisti effettuati prima del 12 novembre 2006, non sussistendo atti interruttivi della prescrizione antecedenti rispetto al reclamo del 12 novembre 2016. Inoltre, il resistente contesta che gli acquisti di che trattasi possano ritenersi nulli, avendo la ricorrente sottoscritto vari contratti quadro, il primo dei quali nel 2001 e il successivo nel 2008, allorquando è stata anche sottoposta a profilatura. Inoltre, egli contesta che le operazioni d'investimento in esame siano state oggetto di consulenza, come confermato dal contratto quadro concluso, il quale prevedeva che il servizio di consulenza sarebbe stato prestato solo previa conclusione di apposito contratto scritto, nel caso di specie mai sottoscritto. Il resistente contesta, peraltro, che gli acquisti fossero non appropriati rispetto al profilo della ricorrente, avendo essa dichiarato in sede di profilatura di avere un livello medio di competenza ed esperienza in materia di investimenti finanziari e, in particolare, di conoscere le azioni quale tipologia di strumento finanziario. Il resistente contesta anche di non avere informato correttamente la ricorrente delle caratteristiche e dei rischi insiti nelle proprie azioni, avendo la cliente ricevuto l'informazione che le azioni non erano quotate su un mercato regolamentato e che era nella sua disponibilità il relativo prospetto informativo. Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi informativi previsti dalla Comunicazione Consob sulla

distribuzione dei titoli illiquidi del marzo 2009, parte convenuta contesta che all'epoca le proprie azioni fossero da ritenersi illiquide, producendo a tal proposito alcune evidenze di ordini di vendita eseguiti nel periodo in cui di riferimento. Infine, contesta la non corretta trattazione dell'ordine di vendita del settembre 2016, successivo alla quotazione delle proprie azioni sul mercato Hi-Mtf, con l'effetto che la sua mancata esecuzione non può in alcun modo essergli imputabile. Tutto ciò affermato, il resistente chiede conclusivamente che il ricorso sia rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative la ricorrente insiste nelle proprie argomentazioni, replicando all'eccezione di intervenuta prescrizione di ogni rivendicazione relativa agli acquisti disposti prima del 12 novembre 2006 affermando che il termine prescrizione non decorrerebbe dal giorno dell'acquisto, bensì da quello in cui l'investitore ha preso coscienza del danno subito; nel caso di specie, dunque, dal 2016, allorquando cioè la ricorrente ha tentato vanamente di rivendere le azioni detenute. La ricorrente insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda.

4. Nelle repliche finali, l'intermediario ribadisce sostanzialmente le proprie precedenti difese e conclusioni.

DIRITTO

I. Il ricorso è fondato, entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati. In via preliminare, rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta provato che la ricorrente ha acquistato complessive n. 2.046 azioni dell'intermediario convenuto per un controvalore complessivo di € 33.197,47, mediante le seguenti operazioni: *i)* n. 200 azioni nel 2001 per un controvalore di € 2.754,47; *ii)* n. 60 azioni in data 26 ottobre 2005 per un controvalore di € 600,00; *iii)* n. 20 azioni in data 26 ottobre 2005 a titolo gratuito; *iv)* n. 470 azioni in data 5 marzo 2009 per un controvalore di € 9.870,00; *v)* n. 250 azioni in data 3 gennaio 2011 per un controvalore di € 5.750,00; *vi)* n. 111 azioni in data 27 luglio 2011 per un controvalore di € 2.533,00; *vii)* n. 778 azioni in data 26 settembre 2011 per un controvalore di € 11.670,00; *viii)* n. 157 azioni a titolo gratuito tra il 2011 e il 2013.

2. Ciò premesso, rileva il Collegio che, stanti le evidenze in atti, è da ritenersi non fondata la domanda di restituzione dell'intero capitale investito, previa dichiarazione di nullità o annullamento dei singoli acquisti. Infatti, quanto alla domanda di nullità, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha sottoscritto due contratti quadro, il primo nell'agosto 2001 in occasione dell'acquisto delle prime n. 200 azioni, e il secondo nell'aprile 2008, dopo l'entrata in vigore della normativa MiFID. Tanto basta per respingere tale domanda, essendo irrilevante ai fini del rispetto del vincolo di forma previsto dall'art. 23 TUF la circostanza che tali contratti non siano stati sottoscritti anche dall'intermediario, come statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nel gennaio 2018. Per quanto riguarda, invece, la domanda di annullamento per dolo, la ricorrente non ha, in realtà, fornito idonea evidenza che, nel caso di specie, siano configurabili raggiri, falsità ovvero reticenze sleali di controparte, intenzionalmente diretti a indurla in errore sulle caratteristiche delle azioni, e quindi tali da giustificare l'annullamento del contratto per dolo determinante del consenso.

3. Venendo alla domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, rileva anzitutto il Collegio che è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in merito a ogni eventuale pretesa riguardante gli acquisti disposti prima del 12 novembre 2006. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi, in caso di violazione delle regole di condotta nella prestazione di un servizio di investimento, il termine di prescrizione di durata decennale decorre dal momento dell'esecuzione del servizio di investimento oggetto di contestazione. Né nel caso di specie risultano atti interruttivi precedenti rispetto al reclamo del 12 novembre 2016.

4. E' fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno relativa alle n. 1.609 azioni acquistate a decorrere dall'operazione del 5 marzo 2009, per un controvalore complessivo di € 29.843,00. Infatti, in relazione a tali operazioni l'intermediario non ha dimostrato di avere agito con la specifica diligenza richiesta, non constando anzitutto documentalmente che egli abbia

effettuato la valutazione di appropriatezza. Inoltre, considerato che dalla scheda MiFID sottoscritta nel 2008 risultava un basso livello di conoscenza in strumenti finanziari della cliente e che quest'ultima non consta abbia acquistato strumenti finanziari diversi dalle azioni del resistente, si deve ritenere allora che tali investimenti non fossero in realtà appropriate rispetto al profilo della cliente odierna ricorrente. Nè il resistente ha fornito evidenze di avere, in allora, segnalato alcunchè al riguardo, come anche in merito alle caratteristiche e alla rischiosità insita nelle proprie azioni, anche con specifico riferimento al rischio di illiquidità. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il resistente abbia informato la ricorrente della circostanza che le proprie azioni non erano quotate su un mercato regolamentato solamente in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del settembre 2011. Inoltre, a fronte della specifica contestazione di mancata informazione circa la natura illiquida delle proprie azioni, il resistente non ha addotto elementi idonei di segno contrario, non potendo così qualificarsi gli eseguiti di ordini di vendita versati in atti, essendo essi relativi ad un numero decisamente esiguo di operazioni, in quanto tale non rappresentativo di un effettivo mercato.

5. E' infondata, infine, la domanda di risarcimento del danno per la non corretta trattazione dell'ordine di vendita del settembre 2016. In relazione ad esso la ricorrente lamenta sostanzialmente uno scavalcamento e cioè che l'intermediario convenuto abbia dato esecuzione a ordini di vendita di altri azionisti, nonostante fossero stati disposti in epoca successiva rispetto al proprio. Tuttavia, all'epoca in cui l'ordine di vendita oggetto del ricorso è stato disposto dalla ricorrente le azioni del resistente erano già quotate sul mercato Hi-Mtf, il che di per sè depotenzia la contestazione di parte attorea e fa, piuttosto, ritenere, in assenza di elementi di segno contrario, che la sua mancata esecuzione sia dipesa dalle condizioni di mercato, in particolare dalla mancata disponibilità di una controparte disposta ad acquistare le azioni di che trattasi alle condizioni di mercato.

6. Ritenuto, in conclusione, ascrivibili all'intermediario comportamenti violativi del quadro normativo di settore nei termini sopra delineati, si può

allora ragionevolmente presumere che, ove correttamente informata, la ricorrente si sarebbe astenuta dal sottoscrivere le azioni acquistate a decorrere dall'operazione del 5 marzo 2009, per un controvalore complessivo di € 29.843,00, con l'effetto che essa ha diritto al risarcimento del danno occorso in misura pari al capitale investito nella sottoscrizione delle azioni non interessate dalla prescrizione, come detto € 29.843,00, da cui vanno tuttavia detratti i dividendi percepiti, complessivamente pari pro-quota a € 1.287,76, e il valore attuale delle n. 1.766 azioni acquistate per effetto di tali operazioni (ivi comprese, dunque, anche le n. 157 azioni acquisite a titolo gratuito tra il 2011 e il 2013). Tale valore può essere considerato pari all'attuale valorizzazione sul mercato Hi-Mtf, quindi complessivamente pari a € 8.388,50. La somma così determinata (€ 20.166,74) deve essere rivalutata pro-quota dalla data delle singole operazioni alla data dell'odierna decisione, per complessivi € 1.958,05, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 22.124,79, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi